

Data consegna:

venerdì 30 gennaio 2026 - 11:33:18

Mittente:

avvpietromodafferri@pec.it

Email Mittente:

avvpietromodafferri@pec.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994

Corpo:

ATTENZIONE:

il presente messaggio di posta elettronica certificata
(che vale come notifica di atto giudiziario ai sensi della l.53/94) contiene i
seguenti allegati:

- 1) ricorso per decreto ingiuntivo, estratto in copia
informatica dal corrispondente fascicolo informatico del Tribunale Frosinone;
- 2) decreto ingiuntivo Tribunale
Frosinone n.378/21 (denominato "19735871s.pdf"), estratto in copia informatica dal corrispondente
fascicolo informatico del Tribunale Frosinone;
- 3) sentenza Tribunale Frosinone n.507/24 contenente dichiarazione di
esecutività (denominata "17829380s.pdf"), estratta in copia informatica dal corrispondente
fascicolo informatico del Tribunale Frosinone;
- 4) relata di notifica e contestuale dichiarazione di
conformità, firmata digitalmente ad ogni effetto di legge.

Ai fini

del pagamento soddisfacente delle somme ingiunte si riepilogano di seguito gli
importi dovuti:

A)Sorte

capitale €6.000,00, B)Interessi €2.886,67, C)Competenze €540,00, D)Rimborso
forfetario €81,00, E)CPA €24,84, F)IVA €142,08, G)Spese DI €145,50, e così per
un totale di €9.820,09.

Si indica Iban per effettuare il
pagamento:

Beneficiario: Unipol
Assicurazioni spa

Banca: Bper Banca spa

Iban: IT87F0538733710000035154285

Causale:

Franchigie Comune Frosinone-Decreto Ingiuntivo Trib. Frosinone n.348/21

Per

eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il sottoscritto
Avv.Modafferi al seguente recapito telefonico: 0965623561. In
alternativa è anche possibile scrivere all'indirizzo email
studiolegalemoadfferi@hotmail.it.

Distinti

Saluti

Avv.Pietro Modafferi

Destinatario:

- pec@pec.comune.frosinone.it

Allegati:

- 183980.eml
- 01) Ricorso per decreto ingiuntivo.pdf
- 19735871s.pdf
- 17829380s.pdf
- relata di notifica.pdf.p7m

Sentenza n. 507/2024 pubbl. il 15/05/2024

RG n. 1903/2021

Repert. n. 696/2024 del 15/05/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Civile

La dott.ssa Maria Ciccolo, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1903 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

tra

COMUNE DI FROSINONE, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale marina.giannetti@pecavvocatifrosinone.it., dell'avv. Marina Giannetti, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e giusta deliberazione di incarico della G.C. n. 294 del 3 luglio 2023

opponente

e

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Frosinone, via Aldo Moro n. 100, presso lo studio dell'avv. Mario Addesse, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Modafferi del Foro di Reggio Calabria, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di assicurazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I fatti controversi.

Unipolsai Assicurazioni s.p.a. ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 378/2021 dell'1.4.2021 nei confronti del Comune di Frosinone per la somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo e spese della fase monitoria, deducendo che:

- aveva stipulato con la Aurora Assicurazioni s.p.a. (ora Unipolsai Assicurazioni s.p.a.) il contratto assicurativo n. 22024340;



- nel contratto era previsto che per ogni sinistro risarcito una parte del danno liquidato in favore dei terzi danneggiati restasse in capo al contraente assicurato (c.d. franchigia);
- la Compagnia ha risarcito alcuni sinistri senza che l'assicurato avesse corrisposto le relative franchigie, per un ammontare complessivo di € 6.000,00.

Il Comune di Frosinone ha proposto opposizione, e pregiudizialmente ha eccepito la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo per mancata indicazione della *causa petendi*; preliminarmente nel merito ha eccepito la prescrizione annuale del credito.

L'opposta si è costituita in giudizio, e, a sua volta, ha eccepito:

- l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, perché al ricorso era stata allegata una nota riepilogativa, datata 14.5.2020, delle franchigie dovute;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, perché, trattandosi di ripetizione di indebito, il termine è quello decennale, decorre dalla data di liquidazione dei singoli sinistri ed è stato interrotto con diffide pec del 31.5.2017, dell'11.12.2018 e del 15.5.2020.

Ciò premesso, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. il Comune ha eccepito la tardività dell'eccezione di interruzione della prescrizione e la decadenza della parte opposta dalla domanda di ripetizione delle franchigie, perché non formulata nel termine di tre mesi previsto dal contratto.

Trattandosi di causa di natura documentale, non è stata svolta attività istruttoria.

Infine, in vista dell'udienza del 14.11.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., la parte opposta ha precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai propri atti, e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

2. Sull'eccezione pregiudiziale.

Anzitutto va esclusa la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto per mancanza di chiara causa petendi, giacché al ricorso era allegata la nota-prospetto riepilogativo del 14.5.2020 in cui erano elencati i numeri e le date dei sinistri, gli importi liquidati e le franchigie dovute, per cui i titoli della pretesa erano chiari.

3. Sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione.

Eguale infondata è l'eccezione di decadenza per non aver rispettato il termine trimestrale per il recupero delle franchigie, previsto nel rinnovo di polizza.

La natura decadenziale del termine non può desumersi in modo chiaro ed inequivoco con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere.

Aggiungasi che, avendo il creditore istante prodotto in allegato al ricorso il contratto assicurativo e i relativi rinnovi, comprendenti la previsione suddetta, non essendo la decadenza rilevabile



Sentenza n. 507/2024 pubbl. il 15/05/2024

RG n. 1903/2021

Repert. n. 696/2024 del 15/05/2024

d'ufficio, essa avrebbe dovuto essere eccepita dall'opponente nell'atto introduttivo, mentre è stata eccepita per la prima volta solo nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c..

Ciò premesso, la Unipolsai Assicurazioni ha fornito la prova del credito vantati producendo:

- La polizza n. 22024340, nella quale era prevista la franchigia;
- La nota riepilogativa delle franchigie dovute, datata 14.5.2020 e allegata alla diffida pec del 15.5.2020, nella quale, come si è detto, sono indicati il numero della polizza, il numero dei sinistri, le date di verificaione, i nominativi dei danneggiati, le somme pagate e le conseguenti franchigie;
- Le attestazioni bancarie di pagamento delle franchigie.

Dalle date di liquidazione dei sinistri decorreva il termine prescrizioneale, a norma dell'art. 2935 c.c., giacché solo da allora poteva essere fatto valere il diritto al recupero delle franchigie.

Resta da stabilire il termine di prescrizione applicabile al caso di specie.

Si oppongono due tesi:

- quella della Unipolsai Assicurazioni, secondo cui si sarebbe in presenza di un indebito, e, quindi, la prescrizione sarebbe decennale, perché la porzione di danno che l'assicuratore risarcisce in più rispetto alla copertura pattuita non fa parte della regolare esecuzione della tipologia contrattuale, il cui sinallagma è stato rispettato con il pagamento del premio e l'attribuzione della copertura assicurativa, ma è qualcosa che l'assicuratore ha pagato in più rispetto ai doveri contrattuali, *sine titolo*, e, quindi, può essere recuperato solo con la ripetizione dell'indebito;
- quella del Comune, secondo cui si applicherebbe il termine annuale di cui all'art. 2952 c.c., perché il diritto dell'assicuratore ad ottenere l'ammontare della franchigia per ciascun sinistro indennizzato trova fondamento in una specifica previsione del contratto di assicurazione (la clausola dell'appendice di polizza sottoscritta in data 25.9.2007 che prevede da un lato l'obbligo di liquidare la terzo danneggiato l'intero ammontare del danno al lordo della franchigia, dall'altra pone a carico dell'assicurato l'obbligo di pagare all'assicuratore gli importi anticipati per la franchigia, su comunicazione dello stesso da trasmettere con cadenza trimestrale).

L'assunto secondo cui l'azione di indebito andrebbe esperita nei confronti del danneggiato è smentita puntualmente dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3999/2020 e, in motivazione, nella sentenza n. 22316/2015, nonché, con argomenti pienamente condivisibili e a cui può sicuramente attingersi (Cass. n. 2861/2019), dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 7242/2023 del 10.11.2023.



In quest'ultima pronuncia la Corte d'Appello, richiamando anche la sentenza della Corte di cassazione n. 7897/2014, è pervenuta alla conclusione che nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione ricorreva un'ipotesi di indebito, in quanto la richiesta di restituzione della franchigia esula dal rapporto assicurativo, atteso che, lungi dal rappresentare uno dei diritti derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 2952 c.c., costituiva una voce di spesa che l'assicurazione non era tenuta a versare e che restava a carico dell'assicurato.

Nella sentenza della Corte di cassazione n. 7897/2014 si legge che *"Il pagamento d'un premio eccessivo o d'un indennizzo eccessivo costituiscono prestazioni, per la parte eccedente il dovuto, non sorrette da una iuxta causa obligationis, ovvero da un valido titolo giustificativo. Pertanto, se un simile pagamento sia eseguito, il diritto soggettivo perfetto alla restituzione dell'eccedenza non deriva dal contratto, ma dall'art. 2033 c.c.: per la semplice ragione che un contratto non può attribuire alle parti diritti ulteriori rispetto a quelli in esso previsti, sicché una prestazione eccedente quella promessa è sine causa per la parte pagata in eccesso"* e nella n. 3913/2010 che *"In tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto che, a norma dell'art. 2952 c.c., si prescrivono in un anno, sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, e non anche i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo. (Nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato sul punto la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto doversi applicare il termine annuale di prescrizione al diritto dell'assicurato alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese c.d. di salvataggio)"*.

Sulla base di detti principi pare doversi concludere per la riconducibilità dell'azione di ripetizione delle franchigie a quella di ripetizione dell'indebito, con conseguente operatività del termine di prescrizione decennale, nella specie certamente non decorso.

Ora, anche volendo valorizzare in senso contrario la previsione contrattuale per cui l'impresa assicuratrice si impegnava a liquidare l'indennizzo al terzo danneggiato al lordo della franchigia e il contraente si obbligava al relativo rimborso, e, quindi, a voler ricondurre l'obbligo di rimborso della franchigia alla disciplina pattizia, in ogni caso troverebbe applicazione il termine biennale di cui all'art. 2952 co. 2 c.c. e non quello annuale di cui al co. 1, non trattandosi del diritto al pagamento delle rate di premio, ma di altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione, e anche perché *"La legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente"*



che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verificaione" (Cass. n. 27015/2022).

In ipotesi applicazione del termine biennale, l'opposta ha dedotto e prodotto tre atti interruttivi, del 31.5.2017, dell'11.12.2018 e del 15.5.2020, che il Comune non ha contestato di aver ricevuto.

L'opponente ha eccepito la tardività dell'eccezione di interruzione del termine prescrizione, ma l'eccezione non coglie nel segno, perché l'interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, e non in senso stretto, e, pertanto, è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. n. 9810/2023).

In tema di atti interruttivi la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio: *"In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto".*

Nel caso di specie, il Comune ha dedotto che:

- con diffida pec del 31.5.2017 il legale della Unipolsai Assicurazioni invitava il Comune di Frosinone a rimborsare € 3.000,00 per le franchigie anticipate in relazione ai sinistri Bracaglia Mario (liquidato il 18.9.2015) e Mabunga Elenga (liquidato il 25.1.2016);
- con la diffida a mezzo pec dell'11.12.2018 il Comune era invitato a rimborsare le franchigie anticipate di € 4.000,00 relative ai sinistri Mizzoni Pietro (liquidato il 16.2.2017), Santoro Bianca (liquidato il 22.1.2018) e Spaziani Giancarlo (liquidato il 30.10.2017), e diffidava nuovamente il Comune a pagare le somme oggetto delle diffide precedenti;
- con diffida del 19.5.2020 a mezzo pec il Comune era inviato a rimborsare € 6.000,00 per le franchigie anticipate relativamente ai sinistri Mabunga Elenga, Bracaglia Mario, Santoro Bianca, Mizzoni Pietro, Spaziani Giancarlo e Mastroianni Maria Pia (liquidato l'1.10.2019).

I riferimenti di ciascuna missiva ai sinistri sopra riportati non sono stati specificamente contestati dalla parte opponente.

Pertanto, poiché il richiamo alle precedenti diffide, che il Comune non ha contestato di aver ricevuto, e che erano chiare nell'intimare il pagamento, si ritiene idoneo a valere come nuova interruzione, e poiché il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto sono stati notificati il 19.5.2021, anche a voler ritenere applicabile il termine biennale lo stesso non è decorso.



In conclusione, l'opposizione va respinta, e il decreto ingiuntivo va confermato.

La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, non considerata la fase istruttoria, che non si è svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 378/2021, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 1.4.2021;
2. condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Frosinone, 11.5.2024

IL GIUDICE

(dott.ssa Maria Ciccolo)



r.g. 714/2021

**IL TRIBUNALE DI FROSINONE**

in persona del dott. Gianluca Mauro Pellegrini ha emanato il seguente

DECRETO INGIUNTIVO

letto il ricorso e i chiarimenti resi con la memoria depositata il 29 marzo 2021,
ritenuto che sussistano le condizioni previste dagli articoli 633 e ss. c.p.c. per
l'accoglimento del ricorso, in quanto dai documenti depositati il credito risulta certo, liquido
ed esigibile,
visto l'articolo 641 c.p.c.

INGIUNGE

al **COMUNE FROSINONE** (C.F. 00264560608) di **pagare entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica del presente decreto** in favore della **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA** (C.F. 00818570012) e per le causali specificate nel ricorso:

- 1) la somma di 6.000,00 € oltre interessi legali così determinati:
 - a) nella misura prevista dall'articolo 1284, primo comma, codice civile, a decorrere dalla data della costituzione in mora (15 maggio 2020) e fino alla data della notificazione del presente decreto;
 - b) nella misura prevista dall'articolo 1284, quarto comma, codice civile, a decorrere dalla data della notificazione del presente decreto e fino all'effettivo pagamento;
- 2) le spese della presente procedura di ingiunzione, che si liquidano in 685,50 € (di cui 540,00 € per onorari di avvocato e 145,50 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali.

AVVISA

il debitore ingiunto che può proporre opposizione contro il presente decreto davanti a questo tribunale nel termine perentorio di 40 (quaranta) giorni dalla notifica del decreto e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Frosinone, 31 marzo 2021.

Il giudice**Gianluca MAURO PELLEGRINI**

TRIBUNALE DI FROSINONE
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

PER

La **UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa** (nata dalla fusione per incorporazione in FONDIARIA-SAI SPA piva 00818570012, tra le altre, di UNIPOL ASSICURAZIONI SPA piva 02705901201, a sua volta già incorporante la AURORA ASSICURAZIONI SPA piva 05638250969), sedente in Bologna, Via Stalingrado n.45, capitale sociale €2.031.456.338,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n.00818570012, iscritta alla Sez.I dell'Albo Imprese presso l'ISVAP al n.1.00006, Società soggetta all'attività direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.a. e facente parte del Gruppo Assicurativo di Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.0046, in persona del suo Procuratore e legale rappresentante Dott.Massimo Sappino, nato a Biella il 6/7/1958 e domiciliato per la carica presso la sede della Società, per i poteri ad egli spettanti in base a procura speciale rilasciatagli in data 28/2/2020 ai rogiti del Notaio Tommaso Gherardi, rep. N.93742, registrata a Bologna in data 5/3/2020 al n.10731, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Viale Galilei n.18, presso lo studio dell'avv.Pietro Modafferi (MDFPTR71A22H224Z—avvpietromodafferi@pec.it--fax0965811995) che la rappresenta e difende giusta procura stesa su copia informatica di supporto cartaceo autenticata con firma digitale da considerarsi ex art.83 cpc apposta in calce al presente atto e ad esso congiunta mediante gli strumenti informatici previsti ex lege.

PREMESSO CHE

- Il Comune di Frosinone stipulava con la Aurora Assicurazioni spa il contratto assicurativo n.22024340;



- In detto contratto era previsto che, per ogni sinistro risarcito, una parte del danno liquidato in favore dei terzi danneggiati restasse in capo al contraente assicurato (cd franchigia);
- In base alla nota-prospetto riepilogativo (estratto conto) che si produce (già allegata alla diffida stragiudiziale PEC del 15/5/20), per la polizza de qua, sono stati risarciti alcuni sinistri ma l'assicurato non ha versato la corrispondente quota-franchigia di €6.000,00;
- La UNIPOLSAI Assicurazioni spa, nata dalla fusione per incorporazione in Fondiaria-SAI spa di altri soggetti giuridici (tra cui Unipol Ass.ni, a sua volta già incorporante Aurora Ass.ni), fusione stipulata con atto del 31-12-2013 a rogito del Notaio Federico Tassinari n.53712/34018 rep., vanta i diritti discendenti dall'art.2504bis C.C.;
- Pertanto, la Compagnia Assicurativa istante è creditrice nei confronti del Comune di Frosinone (Piazza VI Dicembre, Palazzo Comunale, 03100 Frosinone, CF.00264560608), in persona del legale rappresentante, della somma di €6.000,00, oltre interessi moratori ex DLGS 231/02 ed accessori dalla data di debenza sino al soddisfo, quale sommatoria delle franchigie non versate, per come risulta sancito nei documenti allegati al presente atto.

Tanto premesso e ritenuto, poiché il credito, per come risulta dalla documentazione esibita, è certo, liquido ed esigibile, la Società istante,

CHIEDE

Che l'On.Tribunale adito voglia emettere, ai sensi e per gli effetti degli artt.633 e segg. c.p.c., decreto di ingiunzione in danno del Comune di Frosinone (Piazza VI Dicembre, Palazzo Comunale, 03100 Frosinone, CF.00264560608), in persona del legale rappresentante per il pagamento in favore dell'Istante della somma di €6.000,00, oltre



interessi moratori ex Dlgs231/02 ed accessori dal giorno della debenza sino al soddisfo, entro e non oltre quaranta giorni a far tempo dalla notificazione del presente atto e del pedissequo decreto, avvertendo il debitore che, nello stesso termine, potrà proporre opposizione e che, in mancanza del pagamento o dell'opposizione, si procederà ad esecuzione forzata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai fini della normativa sul cd contributo unificato, si dichiara che il presente atto riguarda una controversia di valore pari ad €6.000,00.

In allegato si offrono:

- 1) contratto assicurativo n.22024340 e relativi rinnovi;
- 2) nota-prospetto riepilogativo franchigie dovute del 14-5-20;
- 3) diffida stragiudiziale PEC del 15-5-20 con relative prove di invio, accettazione e consegna;
- 4) atto di fusione Aurora-Unipol;
- 5) atto di fusione Unipol-FondiariaSai;
- 6) procura speciale.

RC 11-3-2021

Avv. Pietro Modafferi

Firmato Digitalmente



**RELATA DI NOTIFICAZIONE
A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX L.53/94**

Io Sottoscritto Avv.Pietro Modafferi, CF: MDFPTR71A22H224Z, regolarmente iscritto all'Albo Avvocati presso l'Ordine di Reggio Calabria, nella qualità di procuratore e difensore di Unipolsai Assicurazioni spa per procura in atti, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata avvpietromodafferi@pec.it iscritto al pubblico registro cd REGINDE, Ad ogni effetto di legge

NOTIFICO

Unitamente alla presente relazione di notifica, firmata digitalmente, gli allegati atti (ricorso per decreto ingiuntivo, decreto ingiuntivo Tribunale Frosinone n.378/21-NRG 714/21 e dichiarazione di esecutività contenuta nel dispositivo della sentenza Tribunale Frosinone n.507/24-NRG 1903/21), al Comune di Frosinone (CF.00264560608), in persona del legale rappresentante, all'indirizzo PEC pec@pec.comune.frosinone.it del predetto destinatario, estratto dal Registro delle PPAA tenuto dal Ministero della Giustizia.

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti delle norme di legge vigenti, che gli allegati files 1) "Ricorso per decreto ingiuntivo.pdf" (ricorso per decreto ingiuntivo), 2) "19735871s.pdf" (decreto ingiuntivo Tribunale Frosinone n.378/21) e 3) "17829380s.pdf" (sentenza Tribunale Frosinone n.507/24) sono copie informatiche conformi ai corrispondenti atti estratti dai rispettivi fascicoli informatici di cancelleria (NRG 714/21 ed NRG 1903/21).

DICHIARO

Che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento NRG 714/21-Tribunale Frosinone-D.I. n.378/21.

RC 30-1-2026

Avv.Pietro Modafferi
Firmata digitalmente

Data consegna:

venerdì 30 gennaio 2026 - 11:38:03

Mittente:

avvpietromodafferi@pec.it

Email Mittente:

avvpietromodafferi@pec.it

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994

Corpo:

ATTENZIONE:

il presente messaggio di posta elettronica certificata
(che vale come notifica di atto giudiziario ai sensi della l.53/94) contiene i
seguenti allegati files:

1) Sentenza Tribunale

Frosinone n.507/24 (denominata "17829380s.pdf"), estratta in copia informatica dal corrispondente
fascicolo informatico del Tribunale Frosinone;

2) relata di notifica e contestuale dichiarazione di

conformità, firmata digitalmente ad ogni effetto di legge.

Ai fini

del pagamento soddisfacente delle somme dovute si riepilogano di seguito i
relativi importi:

A)Competenze
€4.237,00, B)Rimborso forfetario €635,55, C)CPA €194,90, D)IVA €1.114,84, e
così per un totale di €6.182,29.

Si indica Iban per effettuare il
pagamento:

Beneficiario: Unipol
Assicurazioni spa

Banca: Bper Banca spa

Iban: IT87F0538733710000035154285

Causale:
Franchigie Comune Frosinone-Sentenza Trib.
Frosinone n.507/24

Per
eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il sottoscritto
Avv.Modafferi al seguente recapito telefonico: 0965623561. In
alternativa è anche possibile scrivere all'indirizzo email
studiolegalemoefferi@hotmail.it.

Distinti
Saluti

Avv.Pietro Modafferi

Sentenza n. 507/2024 pubbl. il 15/05/2024

RG n. 1903/2021

Repert. n. 696/2024 del 15/05/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Civile

La dott.ssa Maria Ciccolo, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1903 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

tra

COMUNE DI FROSINONE, in persona del sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale marina.giannetti@pecavvocatifrosinone.it., dell'avv. Marina Giannetti, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e giusta deliberazione di incarico della G.C. n. 294 del 3 luglio 2023

opponente

e

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Frosinone, via Aldo Moro n. 100, presso lo studio dell'avv. Mario Addesse, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Modafferi del Foro di Reggio Calabria, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di assicurazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE**1. I fatti controversi.**

Unipolsai Assicurazioni s.p.a. ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 378/2021 dell'1.4.2021 nei confronti del Comune di Frosinone per la somma di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo e spese della fase monitoria, deducendo che:

- aveva stipulato con la Aurora Assicurazioni s.p.a. (ora Unipolsai Assicurazioni s.p.a.) il contratto assicurativo n. 22024340;



- nel contratto era previsto che per ogni sinistro risarcito una parte del danno liquidato in favore dei terzi danneggiati restasse in capo al contraente assicurato (c.d. franchigia);

- la Compagnia ha risarcito alcuni sinistri senza che l'assicurato avesse corrisposto le relative franchigie, per un ammontare complessivo di € 6.000,00.

Il Comune di Frosinone ha proposto opposizione, e pregiudizialmente ha eccepito la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo per mancata indicazione della *causa petendi*; preliminarmente nel merito ha eccepito la prescrizione annuale del credito.

L'opposta si è costituita in giudizio, e, a sua volta, ha eccepito:

- l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo, perché al ricorso era stata allegata una nota riepilogativa, datata 14.5.2020, delle franchigie dovute;

- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, perché, trattandosi di ripetizione di indebito, il termine è quello decennale, decorre dalla data di liquidazione dei singoli sinistri ed è stato interrotto con diffide pec del 31.5.2017, dell'11.12.2018 e del 15.5.2020.

Ciò premesso, l'opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. il Comune ha eccepito la tardività dell'eccezione di interruzione della prescrizione e la decadenza della parte opposta dalla domanda di ripetizione delle franchigie, perché non formulata nel termine di tre mesi previsto dal contratto.

Trattandosi di causa di natura documentale, non è stata svolta attività istruttoria.

Infine, in vista dell'udienza del 14.11.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., la parte opposta ha precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai propri atti, e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

2. Sull'eccezione pregiudiziale.

Anzitutto va esclusa la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto per mancanza di chiara causa petendi, giacché al ricorso era allegata la nota-prospetto riepilogativo del 14.5.2020 in cui erano elencati i numeri e le date dei sinistri, gli importi liquidati e le franchigie dovute, per cui i titoli della pretesa erano chiari.

3. Sulle eccezioni di decadenza e di prescrizione.

Eguale infondata è l'eccezione di decadenza per non aver rispettato il termine trimestrale per il recupero delle franchigie, previsto nel rinnovo di polizza.

La natura decadenziale del termine non può desumersi in modo chiaro ed inequivoco con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere.

Aggiungasi che, avendo il creditore istante prodotto in allegato al ricorso il contratto assicurativo e i relativi rinnovi, comprendenti la previsione suddetta, non essendo la decadenza rilevabile



Sentenza n. 507/2024 pubbl. il 15/05/2024

RG n. 1903/2021

Repert. n. 696/2024 del 15/05/2024

d'ufficio, essa avrebbe dovuto essere eccepita dall'opponente nell'atto introduttivo, mentre è stata eccepita per la prima volta solo nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c..

Ciò premesso, la Unipolsai Assicurazioni ha fornito la prova del credito vantati producendo:

- La polizza n. 22024340, nella quale era prevista la franchigia;
- La nota riepilogativa delle franchigie dovute, datata 14.5.2020 e allegata alla diffida pec del 15.5.2020, nella quale, come si è detto, sono indicati il numero della polizza, il numero dei sinistri, le date di verificaione, i nominativi dei danneggiati, le somme pagate e le conseguenti franchigie;
- Le attestazioni bancarie di pagamento delle franchigie.

Dalle date di liquidazione dei sinistri decorreva il termine prescrizionale, a norma dell'art. 2935 c.c., giacché solo da allora poteva essere fatto valere il diritto al recupero delle franchigie.

Resta da stabilire il termine di prescrizione applicabile al caso di specie.

Si oppongono due tesi:

- quella della Unipolsai Assicurazioni, secondo cui si sarebbe in presenza di un indebito, e, quindi, la prescrizione sarebbe decennale, perché la porzione di danno che l'assicuratore risarcisce in più rispetto alla copertura pattuita non fa parte della regolare esecuzione della tipologia contrattuale, il cui sinallagma è stato rispettato con il pagamento del premio e l'attribuzione della copertura assicurativa, ma è qualcosa che l'assicuratore ha pagato in più rispetto ai doveri contrattuali, *sine titolo*, e, quindi, può essere recuperato solo con la ripetizione dell'indebito;
- quella del Comune, secondo cui si applicherebbe il termine annuale di cui all'art. 2952 c.c., perché il diritto dell'assicuratore ad ottenere l'ammontare della franchigia per ciascun sinistro indennizzato trova fondamento in una specifica previsione del contratto di assicurazione (la clausola dell'appendice di polizza sottoscritta in data 25.9.2007 che prevede da un lato l'obbligo di liquidare la terzo danneggiato l'intero ammontare del danno al lordo della franchigia, dall'altra pone a carico dell'assicurato l'obbligo di pagare all'assicuratore gli importi anticipati per la franchigia, su comunicazione dello stesso da trasmettere con cadenza trimestrale).

L'assunto secondo cui l'azione di indebito andrebbe esperita nei confronti del danneggiato è smentita puntualmente dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3999/2020 e, in motivazione, nella sentenza n. 22316/2015, nonché, con argomenti pienamente condivisibili e a cui può sicuramente attingersi (Cass. n. 2861/2019), dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 7242/2023 del 10.11.2023.



In quest'ultima pronuncia la Corte d'Appello, richiamando anche la sentenza della Corte di cassazione n. 7897/2014, è pervenuta alla conclusione che nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione ricorreva un'ipotesi di indebito, in quanto la richiesta di restituzione della franchigia esula dal rapporto assicurativo, atteso che, lungi dal rappresentare uno dei diritti derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 2952 c.c., costituiva una voce di spesa che l'assicurazione non era tenuta a versare e che restava a carico dell'assicurato.

Nella sentenza della Corte di cassazione n. 7897/2014 si legge che *"Il pagamento d'un premio eccessivo o d'un indennizzo eccessivo costituiscono prestazioni, per la parte eccedente il dovuto, non sorrette da una iuxta causa obligationis, ovvero da un valido titolo giustificativo. Pertanto, se un simile pagamento sia eseguito, il diritto soggettivo perfetto alla restituzione dell'eccedenza non deriva dal contratto, ma dall'art. 2033 c.c.: per la semplice ragione che un contratto non può attribuire alle parti diritti ulteriori rispetto a quelli in esso previsti, sicché una prestazione eccedente quella promessa è sine causa per la parte pagata in eccesso"* e nella n. 3913/2010 che *"In tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto che, a norma dell'art. 2952 c.c., si prescrivono in un anno, sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, e non anche i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo. (Nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato sul punto la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto doversi applicare il termine annuale di prescrizione al diritto dell'assicurato alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese c.d. di salvataggio)"*.

Sulla base di detti principi pare doversi concludere per la riconducibilità dell'azione di ripetizione delle franchigie a quella di ripetizione dell'indebito, con conseguente operatività del termine di prescrizione decennale, nella specie certamente non decorso.

Ora, anche volendo valorizzare in senso contrario la previsione contrattuale per cui l'impresa assicuratrice si impegnava a liquidare l'indennizzo al terzo danneggiato al lordo della franchigia e il contraente si obbligava al relativo rimborso, e, quindi, a voler ricondurre l'obbligo di rimborso della franchigia alla disciplina pattizia, in ogni caso troverebbe applicazione il termine biennale di cui all'art. 2952 co. 2 c.c. e non quello annuale di cui al co. 1, non trattandosi del diritto al pagamento delle rate di premio, ma di altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione, e anche perché *"La legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente"*

che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verificaione" (Cass. n. 27015/2022).

In ipotesi applicazione del termine biennale, l'opposta ha dedotto e prodotto tre atti interruttivi, del 31.5.2017, dell'11.12.2018 e del 15.5.2020, che il Comune non ha contestato di aver ricevuto.

L'opponente ha eccepito la tardività dell'eccezione di interruzione del termine prescrizione, ma l'eccezione non coglie nel segno, perché l'interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, e non in senso stretto, e, pertanto, è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. n. 9810/2023).

In tema di atti interruttivi la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio: *"In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto".*

Nel caso di specie, il Comune ha dedotto che:

- con diffida pec del 31.5.2017 il legale della Unipolsai Assicurazioni invitava il Comune di Frosinone a rimborsare € 3.000,00 per le franchigie anticipate in relazione ai sinistri Bracaglia Mario (liquidato il 18.9.2015) e Mabunga Elenga (liquidato il 25.1.2016);
- con la diffida a mezzo pec dell'11.12.2018 il Comune era invitato a rimborsare le franchigie anticipate di € 4.000,00 relative ai sinistri Mizzoni Pietro (liquidato il 16.2.2017), Santoro Bianca (liquidato il 22.1.2018) e Spaziani Giancarlo (liquidato il 30.10.2017), e diffidava nuovamente il Comune a pagare le somme oggetto delle diffide precedenti;
- con diffida del 19.5.2020 a mezzo pec il Comune era inviato a rimborsare € 6.000,00 per le franchigie anticipate relativamente ai sinistri Mabunga Elenga, Bracaglia Mario, Santoro Bianca, Mizzoni Pietro, Spaziani Giancarlo e Mastroianni Maria Pia (liquidato l'1.10.2019).

I riferimenti di ciascuna missiva ai sinistri sopra riportati non sono stati specificamente contestati dalla parte opponente.

Pertanto, poiché il richiamo alle precedenti diffide, che il Comune non ha contestato di aver ricevuto, e che erano chiare nell'intimare il pagamento, si ritiene idoneo a valere come nuova interruzione, e poiché il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto sono stati notificati il 19.5.2021, anche a voler ritenere applicabile il termine biennale lo stesso non è decorso.



RG n. 1903/2021^{re51}

Repert. n. 696/2024 del 15/05/2024

In conclusione, l'opposizione va respinta, e il decreto ingiuntivo va confermato.

La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022, non considerata la fase istruttoria, che non si è svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 378/2021, emesso dal Tribunale di Frosinone in data 1.4.2021;
2. condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, che liquida in € 4.237,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Frosinone, 11.5.2024

IL GIUDICE

(dott.ssa Maria Ciccolo)

**RELATA DI NOTIFICAZIONE
A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX L.53/94**

Io Sottoscritto Avv. Pietro Modafferi, CF: MDFPTR71A22H224Z, regolarmente iscritto all'Albo Avvocati presso l'Ordine di Reggio Calabria, nella qualità di procuratore e difensore della Unipolsai Assicurazioni spa, in virtù di procura alle liti già in atti, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata avvpietromodafferi@pec.it iscritto al pubblico registro cd REGINDE,

Ad ogni effetto di legge

NOTIFICO

Unitamente alla presente relazione di notifica, firmata digitalmente, l'allegato atto (Sentenza Tribunale Frosinone n.507/24-NRG 1903/21), al Comune di Frosinone (CF.00264560608), in persona del legale rappresentante, all'indirizzo PEC pec@pec.comune.frosinone.it del predetto destinatario, estratto dal Registro delle PPAA tenuto dal Ministero della Giustizia.

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti delle norme di legge vigenti, che l'allegato file "17829380s.pdf" (Sentenza Tribunale Frosinone n.507/24) è copia informatica conforme al corrispondente atto estratto dal relativo fascicolo informatico di cancelleria (NRG 1903/21).

DICHIARO

Che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento NRG 1903/21-Tribunale Frosinone-Sentenza n.507/24.

RC 30-1-2026

Avv. Pietro Modafferi
Firmata digitalmente

